

## STATUTO



### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione culturale denominata:

**“TERRE DI LOMBARDIA”**

con sede in San Martino dall'Argine (MN). L'indirizzo dell'Associazione è fissato in Via Aldo Moro n. 15 del predetto Comune. L'eventuale modifica dell'indirizzo nell'ambito territoriale della regione Lombardia non rappresenta modifica dello statuto.

### **Articolo 2 – Carattere dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha carattere volontario e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto contabile - economico e finanziario.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dall'Associazione.

### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 – Oggetto e scopo istituzionale**

L'Associazione ha come scopo la valorizzazione e la divulgazione della conoscenza della cultura della Lombardia nonché della sua storia e la tutela del suo territorio. In particolare l'Associazione intende promuovere e gestire attività culturali, nel campo della politica, dell'economia e delle discipline artistiche nonché contribuire allo sviluppo socio-economico della regione Lombardia ispirato ad un riformismo fondato su principi di autonomia, identità, sussidiarietà e solidarietà. L'Associazione promuoverà, inoltre, la potenzialità delle risorse del territorio lombardo. L'Associazione stabilirà rapporti privilegiati con i comuni lombardi, le province lombarde e la Regione Lombardia, ma anche con gli enti di diritto privato e pubblici, persone giuridiche e/o fisiche situati e/o residenti nel territorio lombardo e in tutto il territorio italiano, che si occupano di cultura, arte e spettacolo, tra cui le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni, i centri culturali e tutte quelle realtà che operano negli stessi campi per poter meglio perseguire i propri scopi istituzionali. L'Associazione oltre che collaborare potrà partecipare ad enti aventi attività pertinenti con la medesima.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative in ambito regionale:

- svolgere convegni, congressi, seminari, inchieste, dibattiti, mostre e manifestazioni culturali e artistiche;
- attuare programmi di divulgazione culturale, turistica e scientifica;
- promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi e siti web;

L'Associazione potrà, in via occasionale e marginale, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali tra cui pubblicitarie, di sponsorizzazione, editoriali anche nei confronti di terzi (attraverso l'invio di comunicati stampa, organizzazione di conferenze ed incontri con i giornalisti, interviste televisive presso emittenti a carattere locale e regionale e potranno essere sia inerenti alla pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche, sia completamente scollegate dall'organizzazione di convegni e quant'altro), programmare viaggi e soggiorni turistici, organizzare attività ludiche e didattiche e di intrattenimento, svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande al fine di costituire uno spazio libero di incontro e di occasione di confronti interpersonali, tale attività potrà essere rivolta anche ai non soci in occasione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre e di qualsiasi evento organizzato dall'Associazione, organizzare raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la vendita di beni o servizi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato, promuovere verso terzi bandi e concorsi di idee ed iniziative, erogando premi.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa e strumentale alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento. Agli effetti fiscali l'Associazione assume veste di ente non commerciale che può svolgere suddette attività unicamente a sostegno della propria attività istituzionale, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

### **Articolo 5 – Ammissione dei soci**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente statuto intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse. Per essere ammessi a socio è necessario essere maggiorenni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile senza necessità di motivazione. I soci ammessi sono tenuti al pagamento della quota associativa. L'adesione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazione temporanea alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci onorari.

**I soci Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

**I soci Ordinari:** sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione.

**I soci Benemeriti:** la qualifica di socio Benemerito può essere acquisita da chi si sia distinto mediante conferimento o mediante lascito di una somma cospicua. Il Consiglio Direttivo determinerà di anno in anno il minimo da versare per conseguire la qualifica di Socio Benemerito.

**I soci Onorari:** sono dichiarati tali, dal Consiglio Direttivo le persone che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e pertanto non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

## **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa ordinaria e, se prevista, suppletiva e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Tutti i soci hanno uguale diritto di usufruire delle strutture, dei servizi, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere delegati ad assumere incarichi sociali, salvo eventuali incompatibilità.

L'attività volontaria dei soci non può essere retribuita: l'Associazione può rimborsare al volontario le sole spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il socio, inoltre, è tenuto ad osservare i regolamenti interni, a versare puntualmente la quota associativa, ad astenersi da qualsiasi atto possa nuocere all'Associazione. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino

indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista degli associati;

- per il prolungato mancato pagamento, senza giustificato motivo, dei contributi, nonostante l'invito a regolarizzare la posizione. I soci radiati per morosità potranno, dietro nuova domanda di ammissione, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione;

- per decesso: in tal caso la quota non è trasmissibile agli eredi e l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa;

- scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.18 del presente statuto.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo le quote associative versate non saranno rimborsate e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

### **Articolo 7 – Quote associative**

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive

- a) sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale;
- b) sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum*, al fine di sopperire al pagamento di specifici corrispettivi.

Le quote sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso;

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **Articolo 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario e/o Tesoriere;
5. l'Organo di Controllo e di Revisione.

### **Articolo 9 – Funzionamento dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: essa è costituita da tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e, se prevista, della quota suppletiva e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci e non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono essere rappresentati da altri soci, tramite delega scritta. Non è possibile accompagnare più di tre deleghe per ogni socio partecipante all'Assemblea. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

1. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria avverrà minimo rispettivamente 10 (dieci) giorni prima per la prima e 15 (quindici) giorni prima per la seconda, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma con un preavviso. L'avviso di convocazione deve indicare la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato nonché il luogo della riunione.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento alla stessa.
6. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. L'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### **Articolo 10 – Assemblea dei soci Ordinaria**

1. L'Assemblea dei soci Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
3. La convocazione è fatta in via Ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto contabile – economico e finanziario, nonché per l'approvazione degli indirizzi del programma proposto dal Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera, in via ordinaria, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di Revisione.
5. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.



## **Articolo 11 – Assemblea dei soci Straordinaria**

1. L'Assemblea dei soci Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
4. Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre in ogni caso la presenza di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci e il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei presenti.
5. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.
6. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

7. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre membri. Viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente nel proprio ambito eleggendo il Vicepresidente ed il Segretario e /o Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo. In mancanza di indicazione, la nomina si intende per tre anni. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il

Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 11;
2. deliberare sull'accettazione sull'espulsione degli associati e adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
3. fissare la quota annuale di iscrizione ed eventualmente la quota suppletiva e le modalità di versamento;
4. redigere il rendiconto contabile - economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. deliberare sull'accettazione di lasciti ed elargizioni;
6. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
7. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
10. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 13 – Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Egli rappresenta legalmente, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione ed ha potere di firma.

Il Presidente:

- 1- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- 2- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto;
- 3- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- 4- adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Collegio Direttivo;
- 5- relaziona ai soci durante l'Assemblea Ordinaria.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

### **Articolo 14 – Segretario e/o Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed è responsabile del Libro dei Soci, attende alla corrispondenza e come Tesoriere (salvo che a tale mansioni non vi provveda un altro componente del Consiglio Direttivo) cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi attingendo alla cassa e al/ai conto/i corrente/i intestato/i all'Associazione su cui può operare disgiuntamente.

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i consiglieri dello stato della cassa e del/i conto/i correnti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico e finanziario accompagnato dai documenti relativi alle entrate e alle uscite. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

## **Articolo 15 – Organo di Controllo e di Revisione**

L'Organo di Controllo e di Revisione si compone di un membro effettivo eletto dall'Assemblea dei soci, scelto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Tale soggetto è rieleggibile. L'Assemblea dei soci può comunque decidere di affidare a due soggetti distinti non consiglieri l'attività di controllo e di revisione. In questo caso l'Assemblea dei soci nomina il Presidente dell'Organo di Controllo e di Revisione. I membri sono rieleggibili.

In particolare, supervisiona l'operato degli altri organi, controlla l'amministrazione verificando l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, il rispetto della normativa fiscale, accerta la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso gli istituti di credito (attività di controllo). Inoltre verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità ai fini civilistici o fiscali (attività di revisione) e redige apposita relazione da allegare al rendiconto contabile - economico e finanziario da presentare all'Assemblea. Nell'eventualità in cui la revisione sia stata affidata a un soggetto diverso dall'organo che effettua l'attività di vigilanza, dovranno essere predisposte due separate relazioni.

## **Articolo 16 – Esercizio sociale e rendiconto**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto contabile – economico e finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare che deve:

1. informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione;
2. essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso, insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione.

### **Articolo 17 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti da:

1. quote associative ordinarie;
2. quote associative suppletive o straordinarie;
3. versamenti volontari dei soci per attività sociali;
4. erogazioni liberali e oblazioni, donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati di terzi e di associati;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
7. utile derivante dall'attività commerciali e produttive marginali connesse agli scopi istituzionali;
8. contributi del "5 X 1000" delle imposte dovute dai contribuenti italiani;
9. contributi di enti pubblici e privati;
10. ogni altra entrata che concorrono ad incrementare l'attivo al fine raggiungimento degli scopi istituzionali.
11. rendite del proprio patrimonio.

L'associato che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

### **Articolo 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta

dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità conformi agli scopi istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 19 – Clausola compromissoria**

Si conviene espressamente che al presente atto sia applicabile esclusivamente la legge e la giurisdizione italiana e che tutte le controversie inerenti il presente atto, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, insorgenti fra le parti siano devolute alla cognizione di un arbitrato rituale secondo le disposizioni di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. L'Arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera Civile di Mantova, secondo il proprio regolamento su istanza delle parti, ovvero anche della sola parte più diligente, a mezzo raccomandata a.r. da indirizzarsi presso la Camera Civile di Mantova. L'arbitrato si svolgerà secondo il regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Mantova. In difetto di designazione entro 45 giorni dal ricevimento della istanza, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova. L'Arbitro decide secondo diritto solo dopo aver esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione.

### **Articolo 20 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

